

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI PIOVE DI SACCO - ANNO 2019

Il Comune di Piove di Sacco indice il presente Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di validità della graduatoria nell'ambito territoriale del Comune di Piove di Sacco.

Sono escluse le riserve di alloggi disposte ai sensi degli artt. 29, 44 della L.R. n. 39/2017.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel Bando precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando. Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per il solo ambito territoriale del Comune di Piove di Sacco a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) Titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) Stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici " di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo

restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili), o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 nonché dei punteggi definiti dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25/03/2019 attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- | | |
|---|----------------|
| - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 5 a 1 |

b) presenza di persone anziane di età:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i 75 anni | punti 3 |

c) presenza di persone con disabilità:

- | | |
|--|---------|
| 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) | punti 3 |
| 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) | punti 5 |

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.

d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni:

- da 1 a 3

punti da 2 a 5

- oltre i tre figli

punti 5

2. per figli maggiorenni:

- da 1 a 3

punti da 1 a 3

- oltre i tre figli

punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1. senza figli

punti 3

2. con figli minori di età inferiore a quattro anni

punti 7

3. con figli minori di età superiore a quattro anni

punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni

punti da 2 a 7

- oltre i trenta anni

punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza

punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni

punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora

punti 10

2. coabitazione con altro o più nuclei familiari

punti 1

3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio

punti 2

4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)

punti da 2 a 4

5. alloggio antigienico

punti 2

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

punti 12

c) mancanza di alloggio da almeno un anno

punti 14

Ulteriori condizioni stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 13/08/2019., in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28 comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio.

SCHEMA DELLE CONDIZIONI COMUNALI BANDO ERP	
FATTISPECIE	PUNTEGGIO *
a) Nuclei familiari composti solo da anziani di età pari o superiore a 65 anni residenti a Piove di Sacco	2
b) Nuclei familiari il cui richiedente sia residente nel Comune di Piove di Sacco alla data di scadenza del bando:	
da 1 a 5 anni	2
da 5 anni e un giorno, fino a 10 anni	3
da 10 anni e un giorno, fino a 15 anni	4
da 15 anni e un giorno fino a 20 anni	6
da oltre 20 anni	8
c) Nuclei familiari che hanno presentato domanda a bandi precedenti del Comune di Piove di Sacco per l'accesso all'ERP	0,5 punto ogni domanda fino ad un massimo di 5 punti
d) Nuclei familiari che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di scadenza del Bando hanno beneficiato di prestazioni sociali erogate direttamente dal Comune di Piove di Sacco	2
e) Residenti titolari di contratto di locazione, regolarmente registrato il cui canone mensile (escluse spese accessorie) superi i seguenti importi:	
€ 300,00	2
€ 400,00	4
€ 500,00	6

* I punti di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di punti 8.

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07 agosto 2018, è presentata in forma cartacea presso il Comune.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima

dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare le condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigieneità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).
- documentazione attestante il pagamento dei canoni mensili di locazione pagati nell'ultimo anno antecedente alla pubblicazione del bando (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'interessato e trasmessa al PoliSportello con una delle seguenti modalità:

1. consegna a mano negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30/ Martedì anche dalle 15,00 alle 17,30 , sabato 8,30-11,30; ;
 2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
 3. all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) polisportello@pec.comune.piove.pd.it:
- In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente oltre ai documenti obbligatori previsti dal bando;

4) SCADENZA

Le domande possono essere presentate al Comune di Piove di Sacco **dal 27 settembre al 31 ottobre 2019.**

Per informazioni e modulistica è possibile rivolgersi al Polisportello, v.le degli Alpini, 1 – tel. 049 970.93.33. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30, martedì 8.30-12.30/15.00-17.30, sabato 8.30 – 11.30. Sito internet: www.comune.piovedisacco.pd.it.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.

1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

- da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera);
- da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere);
- da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere);
- da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere);
- da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere);
- oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.